

DMZ AGGIORNA N. 214 DEL 30 NOVEMBRE 2023

BONUS EDILIZI DAL 1° DICEMBRE 2023 NUOVO OBBLIGO PER I CESSIONARI

Al fine di consentire il monitoraggio dei crediti ancora spendibili, è stato pubblicato un provvedimento che, a decorrere dal 1° dicembre 2023, obbliga l'ultimo cessionario, indipendentemente dalla sua forma giuridica, a comunicare i crediti d'imposta diventati inutilizzabili per l'accertata insussistenza dei presupposti costitutivi, inutilizzabili cioè per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo. Entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito, tale circostanza deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui il cessionario sia venuto a conoscenza dell'evento che ha determinato la non fruibilità del credito d'imposta antecedentemente al 1° dicembre 2023, la comunicazione deve essere effettuata entro il 2 gennaio 2024.

A tal fine è stato attivato un apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, all'interno della "Piattaforma cessione crediti", direttamente accessibile da parte dell'ultimo cessionario titolare dei crediti stessi. Nella comunicazione dovrà essere indicato, con riferimento ai crediti tracciabili, il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili (desumibile dal codice identificativo che contraddistingue ciascuna partita di crediti) e le rate annuali non più fruibili. Per i crediti non tracciabili sarà sufficiente indicare gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura. La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale. Nella comunicazione è indicata la data in cui l'ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito d'imposta.

Sono interessati dalla comunicazione, tutti i crediti d'imposta non più utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del corrispettivo, la cui non utilizzabilità non costituisca semplicemente la conseguenza di una violazione temporale, ovvero la cui non fruibilità dipenda esclusivamente dai limiti. I crediti d'imposta oggetto di Comunicazione sono utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno viene definitivamente persa e non può essere richiesta a rimborso.

La comunicazione in commento dovrà essere effettuata in tutte le ipotesi in cui l'ultimo cessionario, attuale titolare del credito d'imposta, venga a conoscenza di errori sostanziali, di irregolarità procedurali o, all'estremo, dell'assenza dei presupposti della detrazione stessa. Non dovrebbe applicarsi, invece, nei casi in cui, nonostante l'errore sostanziale commesso, sia tecnicamente possibile preconstituire a favore del cessionario il credito d'imposta erroneamente trasferito. Non dovranno essere comunicati i crediti d'imposta sottoposti a sequestro in quanto, l'Agenzia delle entrate è già a conoscenza di tale informazione.

Pur essendo elaborata a tutto beneficio dell'Amministrazione finanziaria, si tratta di una comunicazione obbligatoria, i cui termini sono tassativi. **La mancata comunicazione, infatti, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.**

Lo Studio resta a completa disposizione